

Castelfranco Veneto 17/12//2022

Verbale assemblea straordinaria dei soci.

Il giorno di sabato 17 dicembre 2022 alle ore 15.40 presso l'Ospedale Civile San Giacomo di Castelfranco Veneto si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione LAGEV-Libera Associazione Genitori ed Emofilici del Veneto – "Antonio Valiante" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: **modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**.

I presenti nominano quale Presidente dell'assemblea Piero Valiante e quale Verbalizzante Enrico Maretto.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità/con il voto favorevole di 17 soci delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

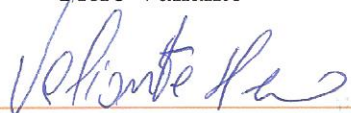
- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs.

117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 17.30, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

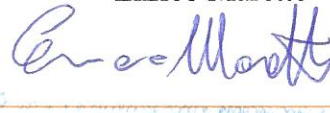
Il Presidente

Piero Valiante



Il Verbalizzante

Enrico Maretto



STATUTO **LAGEV "Antonio Valiante" APS**

ART. 1 **(Denominazione e Sede)**

L'Associazione LAGEV costituita nell'anno 1980 (già L.A.G.E.V. ODV – Libera Associazione Genitori di Emofili del Veneto - e successivamente cancellata dal Registro Regionale) diventa "APS" nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia.

L'Ente del Terzo Settore è denominato "LAGEV - Libera Associazione Genitori ed Emofili del Veneto – 'Antonio Valiante' APS" (da qui in avanti denominata LAGEV "Antonio Valiante" APS) che assume, d'ora in poi, la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, l'acronimo APS sarà inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto la migrazione nella sezione APS del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha sede legale in Castelfranco Veneto (TV) presso l'ospedale "San Giacomo Apostolo" (così denominato alla data di approvazione del presente Statuto) in via dei Carpani, n. 16/Z.

Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Treviso, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 **(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e s. m. i. delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, gli scopi dell'Associazione sono:

- Assistere le persone affette da emofilia o da malattie emorragiche e trombotiche di particolare gravità dal punto di vista sociale, educativo e della vita familiare.
- Svolgere opera di educazione e informazione sanitaria mirata nei confronti delle persone affette da emofilia o da malattie emorragiche e trombotiche.
- Svolgere opera di informazione e sensibilizzazione sui problemi delle malattie emorragiche e trombotiche verso le Istituzioni Pubbliche o Private, nonché verso la popolazione in generale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri Associati sono:

- Attività prevista alla lett. a) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- Attività prevista alla lett. i) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del Volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Attività prevista alla lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Attività prevista alla lett. u) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017: beneficenza, sostegno a distanza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Attività prevista alla lett. w) dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco,

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- a) Operare per la cura e per il sostegno dell'emofilia e delle malattie emorragiche congenite e non attraverso attività di informazione, formazione ed educazione, scientifiche, promozione e di rappresentanza.
- b) Attuare e sviluppare la promozione dell'indirizzo chirurgico nel trattamento dell'emofilia, secondo le terapie adottate dal Centro Emofilici, presso UOC medicina (così denominato alla data di

approvazione del presente Statuto – da qui in avanti denominato Centro Emofilici), dell'Ospedale di Castelfranco Veneto.

- c) Assistere gli Emofilici e gli emopatici dal punto di vista sociale, sociosanitario, legale, dell'educazione e dell'avviamento al lavoro con il fine di garantire la migliore qualità della vita possibile sia durante il ricovero, sia nella vita di tutti i giorni.
- d) promuovere e favorire la ricerca scientifica nel campo epidemiologico, biomedico, clinico e sociale relativamente alle malattie della coagulazione del sangue;
- e) promuovere l'istituzione, il potenziamento e il miglioramento delle strutture volte alla diagnosi, all'assistenza e alla riabilitazione dei pazienti con malattie emorragiche e trombotiche;

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di Amministrazione. L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione di Promozione Sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla Costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di Amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 90 giorni, motivandola.

L'aspirante Associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di Associati temporanei. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e Doveri degli Associati)

Gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

E il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- versare la quota Associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 8

(Volontario e Attività di Volontariato)

L'Associato Volontario svolge la propria attività in favore della Comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di Associato Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'attività dell'Associato Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli Associati Volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di Associato)

La qualità di Associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'Associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale per 3 anni consecutivi decade automaticamente dall'Associazione.

L'Associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'Associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'Associato.

L'Associato può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;

- Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Presidente;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione.

L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione saranno nominati nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/17.

ART. 11 (L'Assemblea)

L'Assemblea è l'Organo Sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente: la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro Associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre Associati.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella Sede dell'Associazione. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

È previsto l'intervento in Assemblea Ordinaria e Straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la Sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. È Straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È Ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla Sua competenza;
- fissare l'importo della quota associativa annuale e la scadenza per il relativo pagamento.

ART. 13 **(Assemblea Ordinaria)**

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati, presenti in proprio o per delega ad altro Socio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 **(Assemblea Straordinaria)**

L'Assemblea Straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati (ma è necessaria, comunque, una maggioranza qualificata) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

ART. 15 **(Organo di Amministrazione)**

L'Organo di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'Organo di Amministrazione è composto da cinque, sette o nove membri, eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche Associate. Il numero viene di volta in volta deciso dall'Assemblea su proposta dell'Organo di Amministrazione.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti un numero massimo di cinque mandati consecutivi, salvo che l'Assemblea non disponga diversamente.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione degli Associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti Associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'Organo di Amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo, e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di decidere anche se nominare due Vicepresidenti.

ART. 17 **(Organo di Controllo)**

L'organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 **(Organo di Revisione Legale dei Conti)**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 **(Libri Sociali)**

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti Libri Sociali:

- a) il libro degli Associati tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle Adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio;
- c) il libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo, e degli altri Organi Sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei Volontari, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota Associativa, hanno il diritto di esaminare i Libri Sociali tenuti presso la Sede Legale dell'Ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta motivata formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 20 (Risorse Economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la Sede dell'Associazione e può essere consultato dagli Associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio Sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la Sede dell'Associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli Associati Volontari)

Gli Associati Volontari che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 28 (Responsabilità dell'Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 29 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione di Promozione Sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni Finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

ART. 32

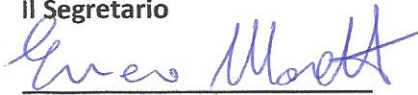
(Norma Transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Castelfranco Veneto, lì 17 dicembre 2022

Letto firmato e sottoscritto.

Il Segretario



Il Presidente



3 167 24/01/2023

0,00 **T5S23L000167000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T5S

